



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Il Consigliere [REDACTED]

delegato dal Presidente di Area alla formulazione delle proposte ex 380 bis cod. proc. civ.

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED]/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] [REDACTED], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia

-ricorrente-

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia

-controricorrente-

e contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia

-controricorrente-

avverso la SENTENZA n. [REDACTED]/2022 della CORTE D'APPELLO di [REDACTED], pubblicata [REDACTED].2022, R.G. n. [REDACTED]/2019

RILEVATO CHE

il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c, avendo la ricorrente indicato che la sentenza impugnata è stata "notificata a mezzo pec il 22.8.2022" (ad opera della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato), ma avendo omesso di depositare la relazione di notificazione; la relata di notifica non è stata prodotta nemmeno dalle parti controricorrenti né è presente nel fascicolo d'ufficio (cfr., da ultimo, con riguardo alle formalità necessarie per evitare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022).

PROPONE

la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. .

Si comunichi ai difensori delle parti.

Roma, [REDACTED] 2023

Avvertenze

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Civile Decr. Sez. L Num. [REDACTED] Anno 2023

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione: [REDACTED] 2023

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED]/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di
Giustizia

-ricorrente-

contro

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e
difesa dall'avvocato [REDACTED] con domicilio
digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia

-controricorrente-

e contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in
atti, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] con
domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia

-controricorrente-

avverso la SENTENZA n. [REDACTED]/2022 della CORTE D'APPELLO di [REDACTED] pubblicata [REDACTED] 2022,
R.G. n. [REDACTED]/2019

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e
comunicata al ricorrente in data [REDACTED] 2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta
proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ogni controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, [REDACTED] 2023